



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 228 del 2010, proposto dal Comune di Grotte, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fragapani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Noto, n. 12;

***contro***

l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81 è per legge domiciliato;

***nei confronti di***

Comune di Racalmuto, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

***e con l'intervento di***

Comitato per la rettifica dei confini tra Grotte e Racalmuto, in persona del suo rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Castellana, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Noto, n. 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del d.a. n. 1073 del 30 novembre 2009, concernente l'autorizzazione all'avvio delle procedure dell'iter referendario riguardante il progetto di variazione territoriale tra i Comuni di Grotte e Racalmuto [...], «nella parte in cui il referendum viene esteso a tutti gli abitanti dei Comuni di Grotte e Racalmuto, che pertanto deve essere limitato alle sole popolazioni residenti nelle zone oggetto della variazione»;

e, ove occorra,

- della nota prot. n. 29909 del 18 novembre 2009 dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica avente ad oggetto «l.r. 23.12.2000, n. 30 e d. Pr. reg. 24 marzo 2003, n. 8 – variazioni territoriali – procedimento di variazione territoriale proposto dal Comitato per la rettifica dei confini tra i Comuni di Grotte e Racalmuto, riguardante il passaggio al Comune di Grotte di porzione del territorio e di popolazione, facenti parte, a tutt'oggi, del Comune contermini di Racalmuto»;

- della nota prot. n. 16784 del 24 luglio 2009 dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali ad oggetto «[...] Relazione istruttoria conclusiva del procedimento per l'autorizzazione della consultazione referendaria»;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del «cointeressato» Comitato per la rettifica dei confini tra Grotte e Racalmuto;

Vista la memoria del Comune di Grotte;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati «nella parte in cui il referendum viene esteso a tutti gli abitanti dei Comuni di Grotte e Racalmuto, che pertanto deve essere limitato alle sole popolazioni residenti nelle zone oggetto della variazione»;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nella camera di consiglio del 26 febbraio 2010 l'Avv. G. Fragapani per il Comune di Grotte, l'Avvocato dello Stato M. Rubino per l'Assessorato regionale resistente e l'Avv. R. Falsone, su delega dell'Avv. C. Castellana, per il Comitato per la rettifica dei confini tra Grotte e Racalmuto;

Rilevato che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, avendone dato comunicazione alle parti presenti all'inizio dell'udienza camerale;

Ritenuto:

- che la costituzione in giudizio del Comitato per la rettifica dei confini tra Grotte e Racalmuto, autodefinitosi «cointeressato», è da ritenersi inammissibile, stante la mancata notificazione della relativa «memoria» sia al resistente Assessorato regionale che al Comune di Racalmuto, dovendo considerarsi le doglianze ivi esposte ed il conseguente *petitum* di annullamento, oggetto di specifico ed autonomo gravame;

- che al di là dell'autoqualificazione operata dalla parte, la costituzione in giudizio del predetto Comitato non potrebbe trovare ingresso, ove riqualificata da parte di questo Giudice, neppure quale intervento *ad adiuvandum*, in quanto la domanda di intervento nel giudizio amministrativo, tanto ad opponendum che ad adiuvandum, deve essere notificata nelle forme di rito sia all'amministrazione che alle altre parti costituite e l'incompleto o il mancato adempimento di detto onere comporta l'inammissibilità dell'intervento medesimo (Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 1997, n. 1100; Tar Lombardia, 2 aprile 2008, n. 715);

- che i provvedimenti impugnati sono in effetti, come fondatamente dedotto in ricorso, privi di motivazione, e ciò con particolare riferimento alla individuazione, compiuta dal resistente Assessorato regionale, della popolazione chiamata alla consultazione referendaria, motivazione che si rendeva necessaria in ragione della natura degli interessi pubblici, anche di rango costituzionale, coinvolti nel procedimento di variazione territoriale in argomento, essendosi limitato, lo stesso Assessorato, nel caso di specie, alla mera affermazione secondo cui dalla nota prot .n. 16784/09 (relazione istruttoria) «si evince che la popolazione interessata alla consultazione referendaria risulta essere nella sua interezza la popolazione del Comune di Racalmuto, il cui territorio deve subire modificazioni per il passaggio di parti di territorio e di popolazione al comune contermini di Grotte, nella considerazione che alla stessa deve riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio»;

- che la necessaria motivazione non è rinvenibile neppure *per relationem* attraverso la richiamata nota istruttoria, il cui corredo motivazionale, sul punto, si sostanzia, invero, nell'affermazione, priva di rilievo valutativo, secondo cui «gli atti prodotti, indispensabili per individuare le “popolazioni interessate”, secondo le prescrizioni del combinato disposto di cui ai punti 1-3-4-5-7-bis dell'art. 8 precedentemente

citato e le indicazioni interpretative ed applicative dei richiamati pareri del C.g.a., sono risultati esaustivi»;

- che, in realtà, detti «atti», genericamente indicati, non risultano idonei a soddisfare l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, ed anzi risultano privi di qualunque argomentazione;

- che questa Sezione si è già pronunciata, quanto all'obbligo di motivazione di siffatti provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento della consultazione referendaria, allorché (seppure con riferimento alla opposta concreta situazione di un decreto autorizzatorio che, nel caso ivi esaminato, individuava la popolazione chiamata alla consultazione referendaria in quella residente nella porzione di territorio da scorporare) ha ritenuto «indefettibile» la «concreta verifica della sussistenza dei presupposti di cui al comma 4» di cui all'art. 8 della l.r. n. 30 del 2000 (Tar Sicilia, Palermo, Sezione III, 30 dicembre 2009, n. 2372);

- che pur accedendo alla tesi della non necessarietà di una articolata e dettagliata enucleazione delle ragioni della scelta, la stessa, comunque, non può ritenersi avulsa da un iter argomentativo che, seppur nella sua sinteticità, dia conto delle sostanziali ragioni delle determinazioni assessoriali assunte, avuto particolare riguardo ai presupposti che la legge fissa quali essenziali all'individuazione della popolazione interessata;

- che nel caso di specie, tale soglia minima di argomentazione non è stata raggiunta, difettando, sia il provvedimento che i connessi atti istruttori, degli elementi minimi idonei a ritenere soddisfatto l'imprescindibile obbligo di motivazione che - in procedimenti quali quello in trattazione, per la natura degli interessi che vengono in rilievo - deve comunque assumere una consistenza tale da far emergere il «significato» della scelta;

- che per le suesposte considerazioni gli impugnati provvedimenti non resistono alla assorbente censura relativa al difetto di motivazione di cui al primo motivo,

ragione per la quale il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui individuano la popolazione chiamata a partecipare alla consultazione referendaria, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, la quale provvederà alla rinnovazione dell'istruttoria limitatamente a tale segmento procedimentale;

Ritenuto, quanto alle spese, di dover statuire secondo la regola della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. nei confronti dell'Assessorato regionale resistente, mentre ne va disposta la compensazione nei confronti del Comune di Racalmuto, non costituito in giudizio, e del Comitato interveniente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati nella stessa epigrafe indicati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Condanna l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di causa in favore del Comune di Grotte che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila e zero centesimi) oltre IVA e CPA come per legge; spese compensate nei confronti del Comune di Racalmuto e del Comitato interveniente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Maria Cappellano, Referendario

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Provvedimento ( sentenza breve) del Tar Palermo sez. 3 n° 2010002662 del

10.03.2010